

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 1

Oggetto: **REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024. DETERMINAZIONE DETTO LAVORO FLESSIBILE.**

Il sottoscritto dott. Lorenzo Barchietto, Revisore dei Conti del Comune di Crevoladossola, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30 luglio 2019,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al*

complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 09 del 25/01/2022, avente ad oggetto “*Revisione struttura organizzativa dell'Ente ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024. Determinazione limite tetto lavoro flessibile.*”;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dichiarato nella delibera;

Rilevato che:

Preso atto che l'Ente:

in ragione del nuovo regime limitativo delle assunzioni basato sui criteri di sostenibilità finanziari di cui al comma 2 dell'art. 33 D.L.34/2019, la mobilità volontaria non può più considerarsi “neutrale”, incidendo sulle facoltà assunzionali (in tal senso, parere Funzione Pubblica n.39639/2021);

VISTI:

- il prospetto allegato alla delibera di Giunta **sub “A”**, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Rilevato che con il presente atto:

è prevista nell'anno 2022 l'assunzione a tempo parziale 18 ore di n.1 Istruttore Amministrativo – Cat.C1 da assegnare al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, e l'assunzione a tempo pieno di n.1 Istruttore Amministrativo – Cat.C1, tempo pieno da assegnare al Servizio Segreteria nel rispetto dei vincoli assunzionali citati e viene fissata nel limite massimo di € 30.851,95 la spesa da destinare al lavoro flessibile per l'anno 2022, con l'attivazione dei rapporti ex art.557 L.311/2004.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

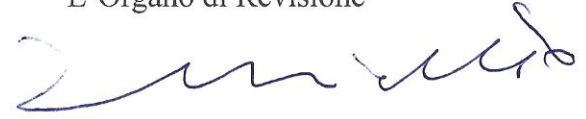
- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica di cui alle norme vigenti;

E s p r i m e

parere favorevole alla deliberazione di Giunta comunale n. 9/2022, avente ad oggetto "*Revisione struttura organizzativa dell'Ente ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024. Determinazione limite tetto lavoro flessibile.*".

Milano, 31 gennaio 2022

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, likely representing the name of the official representing the Organismo di Revisione.